CAMERA DEI DEPUTATI N. 6521-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(DE CASTRO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili

Presentato il 3 novembre 1999

(Relatore: **SCRIVANI**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 24 novembre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6521;

premesso che appare opportuno giungere alla predisposizione di un complesso sistematico ed organico delle disposizioni che regolano gli strumenti di intervento in materia di lavori socialmente utili, oggetto del decreto-legge in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che oggetto dell'integrazione non è il « contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 », bensì l'importo destinato dalla legge finanziaria del 1999 (Tabella D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con i decreti-legge 1 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per la città di Palermo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, si segnala, in relazione ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, che le commissioni regionali per l'impiego e le singole commissioni regionali permanenti tripartite non potranno evidentemente, all'atto di deliberare le proroghe dei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, conoscere in anticipo la data di entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, essendo nota soltanto la data nella quale scadrà

il termine per l'esercizio della relativa delega; le medesime commissioni regionali potranno, pertanto, tener conto di quest'ultimo termine e non del primo, sebbene la *ratio* della disposizione sia quella di evitare soluzioni di continuità, consentendo proroghe che si spingano fino al momento di effettiva operatività della nuova disciplina dei lavori socialmente utili.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio,

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che ritiene giustificato l'utilizzo in difformità degli accantonamenti di fondo speciale, in considerazione della situazione di emergenza economico-sociale che caratterizza le aree del territorio interessate dal provvedimento, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, le parole: « lire 20.500 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « lire 16.500 milioni » e le parole: « lire 17.300 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « lire 21.300 milioni ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione trasporti,

esaminato il disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento dei lavori socialmente utili » (6521)

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'atto Camera n. 6521, « Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili », esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

stante il perdurare della chiusura del traforo del Monte Bianco, dovuto anche a cause impreviste connesse allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare di un anno le misure di cui all'articolo 46 della legge n. 144 del 1999.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « proroghe ulteriori » *sono sostituite dalle seguenti:* « eventuali proroghe ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « Il contributo » *sino a:* « contributo integrativo per l'importo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Lo stanziamento destinato dalla tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, alla prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per il comune di Palermo, è integrato di un importo di lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del predetto importo, nella misura »; *la cifra:* « 20.500 » *è sostituita dalla seguente:* « 16.500 » *e la cifra:* « 17.300 » *è sostituita dalla seguente:* « 21.300 ».

DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1999, N. 390

Decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 3 novembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, nonché la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, **eventuali proroghe** dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

ARTICOLO 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

1. **Lo stanziamento destinato dalla tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, alla prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per il comune di Palermo, è integrato di un importo di lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del predetto importo, nella misura** di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire **16.500** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire **21.300** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro dell'interno.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici.*
TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6521A
Lire 500